DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

relativa alla concessione di un contributo comunitario per talune misure particolari di attuazione del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima)

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/448/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando che le regioni autonome portoghesi di Madera e delle Azzorre incontrano problemi specifici di sviluppo; che, per risolvere tali problemi è indispensabile un maggiore sostegno comunitario affinché dette regioni possano partecipare appieno alla dinamica del mercato interno;

considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (3) stabilisce, nell'articolo 1, paragrafo 1 un programma d'azione per Madera e per le Azzorre; che tale programma, allegato alla decisione suddetta, comporta l'adozione di talune misure a favore del settore della pesca;

considerando che le autorità portoghesi hanno presentato domande di contributo comunitario relative a talune misure che s'inseriscono nel programma d'azione che figura nell'allegato della decisione in parola;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le misure specifiche che comportano la concessione di un contributo comunitario di un importo massimo di 8,04 milioni di ecu al settore della pesca di Madera e delle Azzorre sono approvate.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, nonché la partecipazione finanziaria della Comunità, figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

ALLEGATO

PROGRAMMA Poseima

1. Obiettivi generali

Realizzazione di un'azione che istituisce un aiuto strutturale inteso, da un lato, a migliorare l'esplorazione delle risorse alieutiche delle zone economiche esclusive di Madera e delle Azzorre e, dall'altro, a compensare i costi supplementari derivanti dall'ultraperifericità per la trasformazione del tonno.

2. Programma specifico di incoraggiamento dell'esplorazione delle risorse alieutiche delle zone economiche esclusive di Madera e delle Azzorre

Il programma comprende :

a) Un contributo del 75 % del finanziamento di quattro progetti specifici concernenti :

— statistiche e campionatura,

— condizioni oceanografiche e ambientali,

— tonnidi e assimilati,

— specie demersali.

b) Un contributo del 75 % alla creazione di un centro sperimentale di acquicoltura a Madera.

3. Misura compensativa dei costi supplementari derivanti dall'ultraperifericità per la trasformazione del tonno

Tale misura è calcolata in base ai costi supplementari di trasporto e di magazzinaggio a livello sia degli input che degli output dell'industria di trasformazione del tonno.

4. Calendario e stima finanziaria

a) L'importo dell'aiuto è fissato come segue (*) :

Esplorazione delle risorse alieutiche :

1,24 milioni di ecu per le Azzorre e 0,93 milioni di ecu per Madera.

Centro sperimentale di acquicoltura :

0,33 milioni di ecu.

Azioni concernenti il tonno :

5,54 milioni di ecu in termini di 32,50 escudos per kg per una quantità massima di 30 000 t pescate e destinate all'industria locale per i due anni 1992 e 1993, cioè :

1,85 milioni di ecu per anno per le Azzorre (10 000 t) e 0,92 milioni di ecu per anno per Madera (5 000 t).

Totale : 8,04 milioni di ecu.

b) I pagamenti saranno effettuati in due rate annuali durante gli esercizi 1992 e 1993. Il loro importo sarà determinato in base alle domande presentate dall'organismo incaricato della sorveglianza dell'azione.

Un acconto del 50 % della rata di pagamento 1992 sarà versato dopo la presentazione della domanda dell'organismo incaricato della sorveglianza dell'azione. La rata di pagamento 1993 farà oggetto di un acconto, che sarà versato all'inizio dell'anno. Il saldo di ognuna di queste rate sarà versato alla fine di ogni anno e entro il 1° marzo dell'anno successivo in base ai documenti giustificativi che attestano l'esecuzione dell'azione.

5. Disposizioni generali

5.1. L'organismo incaricato della sorveglianza dell'azione è designato dalle autorità dello Stato membro, con il compito, in particolare, di distribuire l'aiuto finanziario della Commissione secondo le modalità convenute fra quest'ultima e le autorità dello Stato membro.

5.2. Il controllo e la sorveglianza dell'azione si effettuano secondo le modalità previste agli articoli 44 — 46 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

(*) Per quanto riguarda il programma d'esplorazione e il centro di acquicoltura, le spese per il 1993 saranno a carico del bilancio specifico delle regioni ultraperiferiche.